

CUD e 770: le novità per il 2008 diffuse dalle Entrate

il modello CUD ed il modello 770/2008 si presentano aggiornati ai contribuenti con una serie di novità.

In sintesi: l'anticipazione dei termini di presentazione, l'addizionale comunale, il Tfr, la previdenza complementare, il bonus per incapienti, l'identificazione dei familiari fiscalmente a carico. Nel modello 770 è stato reinserito il quadro SS per il riepilogo dei dati dichiarati.

CUD 2008:

- è stata adeguata la gestione della previdenza complementare alla riforma disposta dal Dlgs n. 252/2005;
- sono stati istituiti nuovi campi per indicare le addizionali comunali;
- è stata predisposta una nuova sezione per gestire il bonus incapienti previsto dal decreto n. 159/2007.

Il certificato deve essere consegnato al lavoratore entro il 28 febbraio 2008, ovvero entro 12 giorni dalla richiesta del dipendente in caso di cessazione del rapporto di lavoro. In alternativa, può, anche, essere consegnato telematicamente, purché il dipendente possa stamparlo con una stampante adeguata. **È, dunque, onere del sostituto d'imposta accertarsi che ciascun dipendente si trovi nelle condizioni di poter ricevere in via elettronica la certificazione e conseguentemente stamparla.** E' previsto, in via sperimentale, che il Caf comunichi i dati relativi al risultato finale della liquidazione del modello 730 non più direttamente al sostituto d'imposta ma all'Agenzia delle Entrate, la quale provvederà successivamente ad inviarli telematicamente al sostituto d'imposta. Sono interessati alla novità i soli sostituti che alla data del 31 dicembre 2007 hanno il domicilio fiscale in una delle Province individuate con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate in corso di approvazione. Per i restanti si continuerà ad utilizzare il metodo consueto. All'uopo è stato introdotto un nuovo campo *codice sede* che assume un valore numerico compreso tra il valore 001 ed il valore 999.

Ai fini della previdenza complementare, nei dati generali del certificato, al campo 8 va indicato:

- **1** per i soggetti per i quali, in base a quanto previsto dall'art. 8, comma 4 del Dlgs n. 252/ 2005, è prevista la deducibilità dei contributi versati per un importo non superiore a euro 5164,57;
- **2** per i soggetti iscritti alle forme pensionistiche per le quali è stato accertato lo squilibrio finanziario ed approvato il piano di riequilibrio da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
- **3** per i lavoratori di prima occupazione successiva alla data di entrata in vigore del Dlgs n. 252 del 5.12.2005;
- **4** per i dipendenti pubblici iscritti a forme pensionistiche loro destinate.

Ed, inoltre, 4 nuovi campi:

1. punto 102 indicare l'ammontare di Tfr maturato al 31.12.2006 trattenuto presso il datore di lavoro;
2. punto 103 indicare l'ammontare di Tfr maturato al 31.12.2006 destinato a forme pensionistiche complementari;
3. punto 104 indicare l'ammontare di Tfr maturato dal 1.1.2007 al 31.12.2007 trattenuto presso il datore di lavoro;
4. punto 105 indicare l'ammontare di Tfr maturato dal 1.1.2007 al 31.12.2007 destinato a forme pensionistiche complementari.

Le istruzioni si adeguano ai chiarimenti forniti dall'Agenzia delle Entrate con la circolare n. 15/2007 in tema di addizionali comunali:

- nel punto 10 va indicato l'importo dell'addizionale comunale all'Irpef effettivamente trattenuta dal sostituto a titolo d'acconto per il periodo d'imposta 2007, anche se inferiore a quanto indicato nel CUD 2007;
- nel punto 11 va indicato l'importo dell'addizionale comunale all'Irpef dovuto a saldo per il periodo d'imposta 2007 trattenuta dal sostituto sul totale dei redditi di lavoro dipendente e assimilati certificati;
- nel punto 13 va indicato l'importo dell'addizionale comunale all'Irpef dovuta a titolo d'acconto per il periodo d'imposta 2008 sul totale dei redditi di lavoro dipendente e assimilati certificati.

In caso di cessazione di rapporto di lavoro, quando il sostituto di imposta deve effettuare il calcolo dell'addizionale effettivamente dovuta sugli ammontari erogati nell'anno 2007, e l'acconto effettivamente trattenuto è inferiore a quello calcolato e indicato nel CUD 2007, tale importo va esposto nel punto 10. Se, invece, si trova nel caso opposto, cioè l'importo dell'addizionale comunale effettivamente trattenuto eccede la quota di acconto dovuto e trattenuto nel corso dell'anno, deve compilare il punto 11. Nelle ipotesi di cessazione il punto 13 non dovrà essere compilato.

Per i nuovi bonus incapienti sono stati predisposti quattro nuovi campi per indicare il rimborso forfetario attribuito dal sostituto d'imposta al lavoratore.

- al punto 1 va indicato l'importo di euro 150 erogato al lavoratore;
- al punto 2 va indicata l'ulteriore somma di rimborso attribuita per coniuge risultato a carico nel periodo d'imposta 2006;
- al punto 3 va indicata l'ulteriore somma di rimborso attribuita per ciascun familiare risultato a carico nel periodo d'imposta 2006;
- il punto 4 deve essere barrato qualora il sostituto non abbia attribuito il rimborso forfetario nei casi previsti.

Nel caso in cui il rimborso forfetario non sia stato erogato dal sostituto a causa dell'incapienza del monte ritenuto disponibile nel mese di dicembre 2007 va indicata nelle annotazioni tale situazione con il codice *BC*.

770/2008:

- istituzione di un nuovo prospetto riepilogativo SS (già presente negli anni scorsi);
- modifica del prospetto Tfr e la richiesta dettagliata dei familiari a carico del lavoratore;
- novità presenti negli altri prospetti/comunicazioni della dichiarazione.

La novità più importante è costituita dalla trasmissione del modello, sia Semplificato che Ordinario, **entro il 31 marzo 2008**. Ed ancora la reintroduzione del prospetto SS che ha lo scopo di consentire un miglior controllo dei dati da parte dell'amministrazione finanziaria. Il prospetto è diviso in due sezioni, quella per lavoro subordinato, e quella per lavoro assimilato e autonomo. Nella sezione dedicata ai lavoratori subordinati/assimilati le informazioni di dettaglio richiedono il riepilogo delle trattenute Irpef effettuate dal sostituto di imposta a vario titolo (ordinaria, separata, sostitutiva, a titolo di Tfr, addizionali ecc.). Il prospetto del Tfr si è aggiornato in relazione alla riforma della previdenza complementare di cui al Dlgs n. 252/2005. Nei punti da 171 a 177, va indicato il dettaglio delle prestazioni in forma di capitale erogate dalle forme pensionistiche complementari ed individuali, riferibili all'ammontare maturato dal 1° gennaio 2001 al 31 dicembre 2006 secondo le indicazioni fornite dalla circ. n. 29/2001. I *vecchi iscritti ai vecchi fondi*, hanno la facoltà di optare per l'applicazione del regime tributario sul montante accumulato dall'1° gennaio 2007, in caso contrario (se non esercitino nessuna opzione), sul montante accumulato dall'1° gennaio 2007 verrà applicato il regime tributario in vigore al 31 dicembre 2006. In tal caso, tutti i dati relativi alla prestazione maturata dall'1° gennaio 2007 dovranno essere evidenziati nella specifica sezione.

Sempre in tema di controllo automatico dell'operato del sostituto di imposta, è da indicare, nell'apposita modulistica, l'elenco dei familiari a carico per i quali sono state riconosciute le detrazioni di imposta.

Infine, per quanto attiene al prospetto ST e SX, è stato aggiornato l'elenco delle fattispecie che generano crediti per il sostituto di imposta, ed in particolare nel caso in cui egli abbia erogato il bonus previsto dal Dl n. 159/2007. Nel prospetto SX è stato predisposto un nuovo campo (SX1, colonna 5) per tenere distinto il credito derivante dal *bonus incapienti*.

